



## COMUNE DI CHIEVE

### **Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica**

*Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art 38 TUEL*

**Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 29.04.2022**

## Sommario

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITA' TELEMATICA.....	2
Art. 1 Oggetto.....	2
DISCIPLINA RELATIVA AL CONSIGLIO COMUNALE.....	3
Art. 2 - Principi e criteri.....	3
Art. 3 - Requisiti tecnici per la videoconferenza .....	5
Art. 4 – Convocazione.....	6
Art. 5 - Partecipazione alle sedute .....	7
Art. 6 - Accertamento del numero legale.....	8
Art. 7 - Svolgimento delle sedute .....	9
Art. 8 - Sedute in forma mista.....	11
Art. 9 - Regolazione degli interventi.....	11
Art.10 - Votazioni palesi.....	11
Art.11 - Votazioni a scrutinio segreto .....	12
Art.12 – Verbali.....	12
LA GIUNTA COMUNALE.....	13
Art.13 - Sedute della Giunta.....	13
CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO E COMMISSIONI E NORME FINALI.....	14
Art.14 - Sedute dei Capogruppo e delle Commissioni.....	14
Art.15 - Norme finali.....	14

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITA' TELEMATICA

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, della giunta, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari che si tengono mediante videoconferenza.
2. I componenti degli Organi e degli Organismi collegiali, il Segretario Comunale, i responsabili di Servizio dell'Ente e il personale di supporto possono partecipare alle adunanze di cui al punto precedente anche da remoto e da luoghi diversi, collegandosi telematicamente tra loro in modalità sincrona, allo scopo di dibattere e assumere i provvedimenti di competenza.
3. Ciascun partecipante alle sedute da remoto è personalmente responsabile dell'utilizzo del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma).
4. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
5. La partecipazione alle sedute da remoto avviene nelle forme di cui ai successivi articoli.

## Art. 2 - Principi e criteri

Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art 38 TUEL:

1. Pubblicità: le sedute del consiglio comunale tenute in videoconferenza sono pubbliche. La pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segretate. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

2. Trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione.

3. Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualsiasi formato essi siano redatti.

### Art. 3 - Requisiti tecnici per la videoconferenza

La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. La seduta in videoconferenza può avere luogo anche senza alcun componente dell'organo collegiale presente presso la sede dell'Amministrazione. Le sedute in videoconferenza, potranno essere effettuate utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line.

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a. la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c. la reciproca percezione audiovisiva degli intervenuti e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e. la constatazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f. la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario
- g. la sicurezza delle informazioni
- h. la tracciabilità delle riunioni, l'acquisizione e conservazione dei files dei lavori agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. La suddetta registrazione non sostituisce la trascrizione averbale degli interventi in essa contenuti.

2. La piattaforma deve garantire che il sindaco e il segretario comunale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

## Art. 4 – Convocazione

1. La convocazione avviene nei termini e nei modi disciplinati dal Regolamento del consiglio comunale, con le seguenti prescrizioni.

- a. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza
- b. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche esterne all'ente le medesime sono informate per tempo con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
- c. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa e messa a disposizione dei consiglieri con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale. La documentazione è messa a disposizione tramite l'invio via mail.

## Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto anche da parte di terzi del proprio account di accesso al sistema di audio video conferenza e dell'utilizzo improprio del microfono della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato anche se attivato in via incidentale.

4. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo anche se attivati in via accidentale.
5. Il consigliere che partecipa da remoto è tenuto ad attivare e mantenere attiva la videocamera per tutta la durata della seduta, al fine di assicurare l'effettiva presenza alla stessa.
6. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Sindaco i consiglieri comunali, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.
7. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o dirigenti, funzionari, collaboratori e soggetti appositamente autorizzati, per relazionare su argomenti specifici.

## Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro audio-video ed appello nominale l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti pertanto dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza compresa l'esigenza di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.



## Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di “sede virtuale”, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
2. I lavori dell’assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
3. Lo stesso assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all’inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all’assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi, in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un tempo definito dal Sindaco fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del consigliere per motivi tecnici.
  - b. Il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l’adunanza: in questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede ai sensi del regolamento del consiglio comunale. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione per un tempo limitato dei lavori per un tempo definito dal Sindaco fino a 15 minuti per consentire il rientro degli assenti, trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori si osservano le prescrizioni del regolamento del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

### Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

### Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. I consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco. La telecamera dovrà sempre essere attivata mentre il microfono dovrà restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

## Art.10 - Votazioni palesi

1. Il voto palese è espresso:

a. per appello nominale a cura del segretario comunale

b. per alzata di mano

c. avvalendosi della piattaforma che deve garantire al pubblico che segue i lavori di visualizzare l'espressione del voto da parte dei consiglieri e al segretario comunale e al sindaco l'accertamento dell'identità dei consiglieri votanti e l'espressione del voto

2. Nel caso in cui durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento valido in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione il Sindaco può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

## Art.11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la segretezza sarà garantita o dalla piattaforma in uso o da idonei software o tramite l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati a tale scopo opportunamente trasmessi ai consiglieri.

## Art.12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi

# LA GIUNTA COMUNALE

## Art.13 - Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta si possono tenere in forma mista con parte dei componenti in presenza e parte in videoconferenza o con tutti i componenti in videoconferenza.
2. I componenti della Giunta e il segretario comunale, ove la riunione si svolga da remoto o in forma mista, garantiscono la segretezza. Il segretario redige il verbale delle sedute, dando atto nello stesso dei componenti in presenza, in remoto e della piattaforma utilizzata.
3. Il Sindaco può invitare dirigenti, funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici.

# CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO, COMMISSIONI E NORME FINALI

## Art.14 - Sedute dei Capogruppo e delle Commissioni

1. Le sedute della conferenza dei capigruppo possono avvenire in forma mista con parte dei componenti in presenza e parte in videoconferenza o con tutti i componenti in videoconferenza. Nella convocazione si specifica la modalità della riunione.
2. Le sedute delle commissioni comunali possono avvenire in presenza o in forma mista con parte dei componenti in presenza e parte in videoconferenza o con tutti i componenti in videoconferenza. Qualora siano pubbliche sono disciplinate del presente regolamento.

## Art.15 - Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto è fatto espresso rinvio al regolamento del consiglio comunale.